

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi

(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 8, allegato 1, n. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 luglio 2001)

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI PER LA DENUNCIA DI INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI, DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI A NORMA DELL'ARTICOLO 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Com'è noto la legge 59/97, ai sensi dell'art. 20, autorizza il Governo all'emanazione di regolamenti di semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato 1.

In particolare, tale allegato al n. 11 fa riferimento ai procedimenti relativi alle denunce di installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi sulla base di una normativa di riferimento caratterizzata da un elevato tecnicismo ed in alcuni casi piuttosto datata (DPR 27 aprile 1957 articoli 38, 39, 40, 336, 338).

La materia in oggetto risulta essere, caratterizzata- anche per la natura degli interessi pubblici ad essa sottesi, quali salute e sicurezza - da distinte competenze di soggetti istituzionali non sempre organicamente raccordate tra loro e, nella prassi, non sempre espletate in modo sistematico.

Il presente regolamento risponde sostanzialmente alla necessità di semplificare alcune fasi procedurali che risultano nella pratica eccessivamente farraginose e per favorire soprattutto l'attività delle imprese e degli operatori del settore. Tale obiettivo non intacca, comunque, l'impianto normativo generale di riferimento, che come in precedenza rilevato, è estremamente complesso: l'emanazione del presente regolamento avrà pertanto un impatto abrogativo molto limitato sulla normativa esistente limitandosi ad intervenire su specifici snodi procedurali.

In primo luogo si sono tenuti distinti gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra di impianti elettrici rispetto agli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, stante le diverse esigenze di tutela sottese agli stessi.

Per i primi si è ritenuto, infatti, opportuno introdurre una importante innovazione costituita dal fatto che l'omologazione si considera espletata con il rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'installatore al datore di lavoro.

Questa scelta comporta il superamento di una fase procedurale prevista dal D.M. 12 settembre 1959 recante "*Attribuzioni e compiti e determinazione delle modalità*

e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro" (G.U. n. 299 dell'11 dicembre 1959). Tale decreto, che richiama espressamente gli articoli 40 e 336 del DPR 547/55, prevede, infatti, all' art. 2 per quanto attiene alle installazioni contro le scariche atmosferiche e all'art. 3 per gli impianti di messa a terra, che l'omologazione venga effettuata dall'ente competente a seguito dell'invio della denuncia di installazione redatta su appositi modelli allegati al predetto decreto. L'innovazione procedurale introdotta col presente regolamento implica pertanto il superamento dei citati modelli.

Non si è ritenuto opportuno di estendere questa scelta agli impianti in luoghi con pericolo di esplosione per i quali, invece, l'omologazione deve essere tuttora effettuata dall'ASL o ARPA competenti per territorio in base alle leggi regionali vigenti. Tali soggetti devono altresì effettuare la verifica sulla conformità alla normativa vigente dei predetti impianti.

Altra importante innovazione procedurale è l'introduzione del controllo campionario da parte dell'ISPESL concernente la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente per gli impianti oggetto del presente provvedimento, ad eccezione degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione per i quali invece, permangono controlli sistematici, dovuti all'alto potenziale di rischio per la pubblica incolumità insito in tali impianti.

Quanto alla periodicità delle verifiche, in coerenza con l'evoluzione tecnologica e culturale della sicurezza, si è ritenuto di portare il periodo da due a cinque anni per la generalità degli impianti, e di mantenere invece la periodicità biennale per gli impianti situati in luoghi con pericolo di esplosione e per gli impianti situati nei cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti di maggior rischio in caso di incendio che, stante il loro carattere di temporaneità, sarebbero difficilmente oggetto di controlli con scadenze più dilazionate.

Altra innovazione sicuramente positiva per i datori di lavoro, le imprese e gli operatori del settore è l'ampliamento dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche periodiche. Il datore di lavoro ha, infatti, la possibilità di scegliere tra soggetti pubblici o altri soggetti. In particolare si prevede che tali attività possano essere svolte non solo dalle ASL o ARPA ma anche da organismi accreditati individuati dal Ministero dell'Industria sulla base di parametri predeterminati dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Per quanto attiene a questo specifico profilo si è ritenuto opportuno comunque mantenere la possibilità del privato di rivolgersi alla pubblica amministrazione per

lo svolgimento delle verifiche in quanto gli interessi generali sottesi a tali procedimenti sono alquanto rilevanti.

Esposte in generale le linee generali del provvedimento, con specifico riguardo allo schema del regolamento si rileva che esso è suddiviso in cinque capi e composto di 10 articoli di seguito illustrati.

Nel **primo capo** è definito l'ambito di applicazione.

L'**articolo 1** dispone l'ambito di applicazione del regolamento rinviando a decreti ministeriali l'adeguamento delle disposizioni tecniche necessarie per l'utilizzazione degli impianti oggetto del regolamento in questione.

Il **secondo capo** concerne i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici di messa a terra.

L'**articolo 2** prevede che la prima verifica dell'impianto sia prodromica rispetto alla messa in esercizio al fine di garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici primari quali la salute e la sicurezza pubblica a fronte degli alleggerimenti procedurali inseriti nelle norme successive.

Tale verifica viene effettuata dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità con la quale si considera poi espletata anche l'omologazione.

Sempre al fine di semplificare l'attività dei privati nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le imprese la dichiarazione è presentata direttamente allo sportello.

L'**articolo 3** prevede l'introduzione del controllo campionario in base ai criteri elencati nell'articolo.

L'**articolo 4** disciplina le verifiche periodiche prevedendo l'ampliamento della periodicità da due a cinque anni.

Le verifiche, tuttavia, continuano ad essere effettuate ogni due anni per gli impianti di terra installati in ambienti speciali (locali adibiti ad uso medico, ambienti a maggior rischio in caso di incendio e cantieri).

Si è prevista la possibilità per il datore di lavoro di scegliere il soggetto cui affidare l'espletamento delle predette verifiche. In particolare, accanto alla possibilità di rivolgersi al soggetto pubblico individuato per la fattispecie nell'ASL o ARPA, si è configurata l'eventualità di rivolgersi ad organismi che dovranno essere individuati dal Ministero dell'Industria sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea

UNI CEI EN 45004 del 1996 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”.

Il terzo capo disciplina gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione.

L'articolo 5 disciplina la messa in esercizio e l'omologazione degli impianti.

Il datore di lavoro entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità all'ASL o ARPA competenti per territorio affinché questi svolgano poi la necessaria omologazione.

L'articolo 6 prevede il mantenimento della periodicità biennale per le verifiche di tali impianti.

Si è prevista, inoltre, l'estensione della competenza dei soggetti incaricati ad effettuare le verifiche periodiche. Il datore di lavoro, infatti, oltre alle Asl o Arpa competenti per territorio, può rivolgersi ad organismi individuati dal Ministero dell'industria sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI EN 45004 del 1996 “Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”. Tale normativa specifica i criteri generali per la definizione delle competenze degli organismi imparziali che effettuano attività di ispezione, indipendentemente dal settore in cui operano ed è stata redatto proprio al fine di promuovere la fiducia negli Organismi di ispezione operanti in conformità alla stessa.

Il quarto capo disciplina le disposizioni comuni ai capi precedenti.

L'articolo 7 prescrive ai datori di lavoro di indicare tempestivamente all'ISPESL la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali e il trasferimento o spostamento degli impianti.

L'articolo 8 stabilisce che le verifiche straordinarie, effettuate ogniqualvolta si ravvisi l'opportunità e, comunque, sempre, nel caso in cui la verifica periodica abbia esito negativo, nel caso di modifiche sostanziali degli impianti e a richiesta del datore di lavoro, sono compiute dagli stessi soggetti incaricati di eseguire le verifiche periodiche: le ASL o le ARPA e gli organismi individuati dal Ministero dell'industria, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

Il quinto capo introduce le disposizioni finali: abrogazioni e disposizioni transitorie.

L'articolo 9 indica le norme abrogate e la disciplina transitoria.

Si sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 12 settembre 1959, i modelli A, B e C del medesimo decreto e gli articoli 40 e 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile n. 547 del 1955.

Durante il regime transitorio si estendono le disposizioni del presente regolamento anche agli impianti già denunciati all'ISPESL e all'ASL o All'ARPA e ancora non sottoposti a omologazione e verifica periodica.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore: il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari e sulla relativa copertura.

Non vi sono oneri finanziari ulteriori

Relazione tecnico normativa

a) analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

Con il provvedimento in esame si è inteso garantire ai datori di lavoro lo svolgimento dei controlli di sicurezza relativi a determinati impianti, necessari per la tutela di interessi pubblici generali fondamentali, quali la salute e la sicurezza, secondo principi di efficienza e tempestività, eliminando dove possibile senza pregiudizio di interessi primari, appesantimenti procedurali ed affiancando ai soggetti pubblici, anche altri soggetti di comprovata competenza.

In particolare

- per le installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra, si considera espletata l'omologazione con il rilascio della dichiarazione di conformità e si prevede che l'ISPESL effettui la prima verifica a campione;
- per le verifiche di tutti gli impianti si introduce per i datori di lavoro la possibilità di avvalersi nell'espletamento dei controlli di organismi individuati dal Ministero dell'industria sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI;

b) analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente

Il presente regolamento è finalizzato a semplificare alcune fasi procedurali del controllo degli impianti in questione soprattutto al fine di rendere effettivi i controlli stessi ed agevolare l'attività delle imprese e dei soggetti che operano nel settore.

c) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non ha alcuna incidenza con l'ordinamento comunitario. Si richiama la normativa tecnica europea UNI CEI al fine di determinare i criteri generali per la definizione delle competenze degli organismi imparziali che effettuano attività di verifiche.

d) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Il provvedimento non ha alcuna incidenza sulle competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale, in quanto l'organizzazione dei controlli di sicurezza rientra completamente nell'ambito delle competenze riservate allo Stato.

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non ci sono elementi di incoerenza con le fonti normative primarie indicate.

Elementi di drafting normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative nel testo.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Non ci sono osservazioni.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si prevede l'abrogazione degli art. 40 e 328 del DPR 547/55, degli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959, e dei modelli A, B, C del D.M. 12 settembre 1959

d) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un testo unico nella materia oggetto del progetto

Non si ravvisa, al momento, l'opportunità di predisporre un Testo Unico.

e) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Particolarmente complessa risulta una abrogazione espressa in quanto la normativa richiamata, per l'estremo tecnicismo da cui è caratterizzata e in quanto oggetto di numerosi rinvii anche da parte di norme peculiari per certe amministrazioni dello Stato (come ad esempio quella militare, per cui vedi art.18 del D.M. 12 settembre 1959), costituisce un riferimento per una molteplicità di verifiche di sicurezza riferite non solo agli impianti in oggetto al presente regolamento.

Le uniche abrogazioni espresse che si propone di adottare sono:

- modelli A, B, C del D.M. 12 settembre 1959
- gli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 12 settembre 1959
- art.40, 328 DPR 547/55 quanto alla variazione della periodicità delle verifiche;

f) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso

Non ci sono state pronunce della Corte Costituzionale, né sono in corso giudizi sulla specifica materia del regolamento

g) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano esistere progetti di legge in materia.

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DENUNCIA DI INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI, DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI. (All. 1, n. 11, L. 59/97).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 del 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

VISTO il decreto ministeriale 12 settembre 1959 "Attribuzione dei compiti e determinazioni delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1959, n. 299.

VISTA la normativa tecnica comunitaria UNI CEI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 giugno 2001;

SENTITA la Conferenza Stato-Regioni il 19 marzo 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con i Ministri dell'Industria, del Lavoro e della Sanità.

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I
(Disposizioni generali)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
2. Disposizioni volte a adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1 sono emanati con uno o più decreti del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

CAPO II

(Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche)

Articolo 2

(Messa in esercizio e omologazione dell'impianto)

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica richiesta dal datore di lavoro.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia al datore di lavoro la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità al ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione si considera acquisita con il rilascio della dichiarazione di conformità fornita dall'installatore al datore di lavoro.
5. Nei Comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le imprese la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo stesso.

Articolo 3
(Verifiche a campione)

1. L'ISPEL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono effettuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto.
 - b) Tipo di impresa che ha effettuato la verifica;
 - c) Dimensione dell'impianto;
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Articolo 4
(Verifiche periodiche. Soggetti abilitati.)

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero dell'industria sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

CAPO III
(Impianti in luoghi con pericolo di esplosione)

Articolo 5
(Messa in esercizio e omologazione)

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro.
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all' ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall' ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei Comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le imprese la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del titolare del datore di lavoro.

Articolo 6
(Verifiche periodiche. Soggetti abilitati.)

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero dell'industria, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- 4 Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del del datore di lavoro.

CAPO IV
(Disposizioni comuni ai capi precedenti)

Articolo 7
(Verifiche straordinarie)

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero dell'industria, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
 - a) Esito negativo della verifica periodica;
 - b) Modifica sostanziale dell'impianto;
 - c) Richiesta del datore del lavoro.

Articolo 8
(Variazioni relative agli impianti)

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

CAPO V
(Disposizioni transitorie e finali)

9
(Abrogazioni)

- 1) Sono abrogati:
 - gli articoli 40 e 328 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile n. 547 del 1955;
 - gli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 12 settembre 1959 “Attribuzione dei compiti e determinazioni delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro”, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1959, n. 299, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo Decreto Ministeriale.
- 2) I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Articolo 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo chiunque spetti di osservare e di farlo osservare.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 176/01

Roma, addi 29.06. 2001

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO


Schema dpr recante regolamento per la semplificazione della denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti pericolosi.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero n.148/01 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI – Segretariato Generale

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Balsafello





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 4 giugno 2001

N. della Sezione: 148/2001

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Schema di d.P.R. recante regolamento per la semplificazione della denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti pericolosi.

La Sezione

Vista la relazione prot. n. 709/01/NSNP/SC, trasmessa con nota pervenuta in data 23 maggio 2001, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure – ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. in oggetto

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Francesco Caringella ;

PREMESSO

Riferisce la Presidenza del Consiglio che lo schema di regolamento di semplificazione, di cui trattasi, adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, intende disciplinare i procedimenti di cui al n. 11 dell'allegato 1, relativi alla denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti pericolosi. In particolare, il regolamento risponde alla necessità di semplificare alcune fasi procedurali nell'ottica di favorire le attività delle imprese e degli operatori di settore senza incidere negativamente sui bene giuridici tutelati dalla disciplina sostanziale rivolta alla protezione dell'integrità fisica sul posto di lavoro.

Lo schema di regolamento, incidendo sulla disciplina dettata dal d.M. 12 settembre 1959, introduce una differenziazione di regime tra gli impianti ordinari e gli impianti ubicati in luogo esposto a pericolo di esplosione: per i primi viene introdotto un regime semplificato, alla stregua del quale, salvi i controlli a campione di pertinenza degli enti pubblici ed organismi all'uopo deputati, la verifica di conformità ai fini dell'omologazione viene realizzata direttamente dall'installatore e le verifiche periodiche vengono portate dalla originaria cadenza biennale a quella quinquennale; per i secondi permane, invece, l'architettura della disciplina originaria, sotto il duplice profilo della necessaria omologazione a cura dell'ASL o dell'ARPA competenti per territorio e del ritmo biennale delle verifiche periodiche.

Altra significativa novità è data dalla possibilità per il datore di lavoro di rivolgersi, ai fini delle verifiche periodiche, anche ad organismi accreditati individuati dal Ministero dell'Industria.

Venendo all'esame delle singole disposizioni, l'art. 1 fissa l'ambito di applicazione. Gli artt. 2, 3 e 4, compresi nel capo I, disciplinano la messa in esercizio, le verifiche a campione e le verifiche periodiche degli impianti ordinari. Gli artt. 5 e 6, raggruppati nel capo III, regolamentano la messa in esercizio e le verifiche periodiche sugli impianti in luoghi con pericolo di esplosione.

Il Capo IV detta disposizioni comuni ai capi precedenti. In particolare, l'art. 7 disciplina le verifiche straordinarie e l'art. 8 si occupa delle variazioni relative agli impianti.

Il capo V comprende l'art. 9 e l'art. 10, rispettivamente dedicati alla specificazione delle norme abrogate ed all'entrata in vigore del regolamento.

CONSIDERATO

Lo schema di regolamento di semplificazione in esame trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che annovera nell'ambito dei procedimenti interessati dall'adozione dei regolamenti di semplificazione e, ove necessario, di delegificazione, i procedimenti relativi alla denuncia di installazioni e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti pericolosi. In particolare, il regolamento risponde alla necessità di semplificare alcune fasi procedurali nell'ottica di favorire le attività delle imprese e degli operatori di settori senza incidere negativamente sui bene giuridici tutelati dalla disciplina sostanziale rivolta alla protezione dell'integrità fisica sul posto di lavoro.

La Sezione considera favorevolmente l'impianto complessivo dello schema di regolamento, calibrato in funzione della ricerca di un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione tra gli incombenti posti a carico del datore di lavoro e l'esigenza indeclinabile di sicurezza del prestatore di lavoro.

Venendo all'esame delle singole disposizioni, si suggerisce, nell'ottica del miglioramento formale e della sincronizzazione con la nuova denominazione dei Ministeri a seguito del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 la riformulazione nei termini che seguono del primo periodo del comma 2 dell'art. 1 : "Con uno o più decreti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle attività produttive, sono

dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1”.

Nella premessa del regolamento ed in tutto l’articolato (vedi in particolare gli artt. 6 e 7) il riferimento ai Ministeri va aggiornato in base ai riparti di competenze ed alle nuove denominazioni dei plessi ministeriali di cui al già citato decreto legislativo n. 300/1999, ormai in vigore.

Nel testo dell’ art.2, il riferimento contenuto nel comma 4 all’omologazione costituisce una superfetazione una volta assodato che la verifica posta in essere dall’incaricato sostituisce a tutti gli effetti la tradizionale omologazione. Si suggerisce quindi l’eliminazione del comma 4 e l’aggiunta nel corpo del comma 2 del seguente periodo : ”La dichiarazione di conformità tiene luogo a tutti gli effetti dell’omologazione dell’impianto”.

Nel comma 3 possono essere eliminate, in quanto sovrabbondanti, le parole “sottoscrive ed”. Lo stesso rilievo va esteso al comma 3 dell’art. 5.

Nel corpo del comma 5 il riferimento allo “sportello unico per le imprese” va sostituito con il rinvio allo “sportello unico per le attività produttive” di cui all’art.3 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e succ. mod.”. Lo stesso correttivo va apportato nel comma 5 dell’art. 5.

Venendo all’esame dell’art. 3, comma 2, si condivide l’osservazione formulata alla Conferenza Stato-Regioni nel senso di modificare nei seguenti termini la lettera b al fine di rendere più chiaro il contenuto del richiamo : “Tipo di impianto sottoposto a verifica”.

In ordine all’art. 4 si sottopone all’attenzione dell’Amministrazione la valutazione circa l’opportunità e la compatibilità con le esigenze di tutela della sicurezza della diradazione da due a cinque anni della frequenza con la quale gli impianti ordinari devono essere sottoposti a regolare manutenzione.

Nel testo dell’ art. 5, al primo comma, vanno aggiunte a titolo di chiarimento, le seguenti parole : “di cui al comma 2”.


Nel comma 6 possono essere eliminate le parole “del titolare”.

Venendo all'esame dell'art. 8, si suggerisce di estendere la comunicazione delle variazioni degli impianti anche agli altri organi chiamati alle verifiche, ossia l'ASL o l'ARPA. Appare inutile, al secondo rigo, l'aggettivo "preponderanti".

P.Q.M.


Esprime parere favorevole con osservazioni.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Sezione
(Antonio Serrao)



Visto
Il Presidente della Sezione

(Corrado Calabrò)






Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio territorio e infrastrutture
Prot. n. 1821 /01/A.4.7.1

ROMA, 19 marzo 2001



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
- Nucleo di semplificazione delle norme e delle procedure

ROMA

p.c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
c/o CINSEDO
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, in attuazione dell'art. 20, comma 8, allegato 1, n. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del lavoro e della sanità, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 marzo 2001.

Parere ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si trasmettono le proposte emendative delle Regioni, avanzate in sede tecnica, nell'incontro del 19 marzo 2001, sullo schema di decreto in oggetto, assentite dai rappresentanti dei Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della Sanità:

- all'art. 2, comma 3, dopo le parole "datore di lavoro", eliminare le parole "sottoscrive ed";
- all'art. 3, comma 2, dopo le parole "a campione sono", eliminare la parola "effettuate" e integrare come segue: "stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole Regioni"; al punto 2) dopo le parole "Tipo di", eliminare le parole "impresa che ha effettuato la", e modificare come segue "impianto soggetto a";
- all'art. 5: * comma 3, dopo le parole "datore di lavoro", eliminare la parola "sottoscrive ed"; * comma 6, dopo le parole "sono a carico del", eliminare la parola "titolare";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

- all'art. 8, dopo le parole "dell'ISPESL", integrare l'unico comma con le parole "e alle ASL
o alle ARPA competenti per territorio".

Il Dirigente del Servizio
Svejhana Razzila



Roma, 2 aprile 2001

Nel "Regolamento per la semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi" (All. 1 n. 11, L. 59/97).

Il comma 1 dell'art. 3, prevede la "verifica a campione" ed il comma 1 dell'art. 4 prevede la verifica ogni 5 anni".

Su questi due punti il Gruppo di lavoro tecnico-area elettrica, della Commissione permanente di cui al D. Lgs. 626/94 operativa presso il Ministero del Lavoro, è giunto a conclusioni diverse di cui il Nucleo per la semplificazione dovrebbe tener conto in quanto sono state concordate tra le parti sociali.

Ti allego le loro formulazioni - riportate nell'art. 16 e 17 - dove vengono introdotti due principi importanti.

Per quanto riguarda le verifiche periodiche si introduce la responsabilità del datore di lavoro che, a seconda delle specificità dell'impianto, dovrà procedere a verifiche periodiche indicate dall'installatore (art. 16).

Per quanto riguarda l'indagine a campione si sostituisce con il concetto di "verifiche programmate" (art. 17).

REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DENUNCIA DI INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI, DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI. (All. 1, n. 11, L. 59/97).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 del 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";

VISTO il decreto ministeriale 12 settembre 1959 "Attribuzione dei compiti e determinazioni delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 1959, n. 299.

VISTA la normativa tecnica comunitaria UNI CEI

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nella adunanza

SENTITA la Conferenza Stato-Regioni

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica di concerto con i Ministri dell'Industria, del Lavoro e della Sanità.

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 3
(Verifiche a campione)

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono effettuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
 - b) Tipo di impresa che ha effettuato la verifica;
 - c) Dimensione dell'impianto;
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Articolo 4.
(Verifiche periodiche. Soggetti abilitati.)

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero dell'Industria sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

GRUPPO LAVORO

1. In relazione ai lavori da eseguire, gli addetti all'esercizio degli impianti o che comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o apparecchiature elettriche ed elettroniche, devono essere dotati di dispositivi di protezione individuali ed attrezzature rispondenti alla normativa vigente.

Art. 13

(Espletamento dei lavori elettrici)

1. Ai lavori elettrici, alle manovre, alla manutenzione e pulizia delle officine e cabine elettriche devono essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia pregiudizievole per la sua sicurezza in relazione alla particolare pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio, alla ubicazione dell'impianto o alle speciali condizioni delle installazioni.
2. Per gli altri lavori elettrici ed elettronici su impianti particolarmente pericolosi per persone isolate si dovrà provvedere alla presenza di un'altra persona.

Art. 14

(Fulmini)

1. Gli edifici, gli impianti, le strutture, e le attrezzature quando esistono situazioni di rischio per le persone connesse a pericolo di esplosioni, incendio o di altra natura, devono essere protetti dagli effetti dei fulmini.
2. La protezione deve essere realizzata a regola d'arte.

Art. 15

(Scariche elettrostatiche)

1. Nei luoghi con rischio di esplosione in relazione all'accumulo e scarica di elettricità statica, devono essere adottate ~~le~~ misure di sicurezza idonee a ridurre le situazioni di pericolo. *tutte le*

art. 16

(Verifiche ai fini della sicurezza)

1. Gli impianti di protezione contro i fulmini e gli impianti elettrici devono essere verificati prima della messa in servizio e/o dopo modifiche sostanziali a cura dell'installatore. Inoltre essi devono essere verificati periodicamente a cura del datore di lavoro, allo scopo di rilevarne i difetti che possono manifestarsi dopo la messa in servizio e che possono dare origine a rischi.
2. I criteri che hanno determinato la scelta dei verificatori, gli intervalli di tempo per l'effettuazione delle verifiche periodiche ed i risultati dei controlli devono essere conservati dal datore di lavoro e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza.
3. Le verifiche devono essere eseguite da tecnici esperti in grado di emettere un parere affidabile sulla sicurezza degli impianti.

Art. 17

(Controllo delle condizioni di sicurezza

1. Gli organismi preposti alla verifica delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro provvederanno, in maniera programmatica, a controllare la corretta attuazione e registrazione delle verifiche di cui all'articolo 16; inoltre essi effettueranno le verifiche tecniche degli impianti di protezione contro i fulmini e degli impianti elettrici.

Articolo 18

(Disposizioni legislative abrogate)

1. Le disposizioni legislative omesse ed in contrasto con il presente testo sono da considerare abrogate

2. per gli impianti realizzati prima del

3. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni legislative :

- DPR 547/55 articoli 38, 39, 40 e titolo VII;
- DPR 7 gennaio 1956 n. 164 art. 11;
- DPR 19 marzo 1956 n. 302 art. 13.
- DPR 19 marzo 1956 n. 302 art. 13;
- DPR 20 marzo 1956 n. 320 artt. 4, 73 e 74;
- DPR 20 marzo 1956 n. 321 art. 25;
- DPR 20 marzo 1956 n. 322 Capo IV ;
- DPR 20 marzo 1956 n. 323 ;
- DPR 9 aprile 1959 n. 128 titolo IX artt. 356, 357, 360, 362, 364, 365, 369, 370, 371, 383, 384, 385, 386, 387 388 ;
- DPR 12 gennaio 1971 n. 208 titolo VII ;
- DM Lavori Pubblici 18 dicembre 1975 art. 5.4.5 .

4. Il presente decreto entra in vigore dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale

5.

Il coordinatore del G.d.L. Area Elettrica

Ing. Antonio Imperiali



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Repertorio Atti n. 1215 del 22 Marzo 2001

CONFERENZA STATO - REGIONI
Seduta del 22 marzo 2001


Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", in attuazione dell'art. 20, comma 8, all. 1, n. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato, del Lavoro e della Previdenza sociale e della Sanità, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 marzo 2001

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", che all'art. 20, comma 8, prevede che, in sede di prima attuazione della legge, siano emanati appositi regolamenti per "disciplinare i procedimenti di cui all'all. 1", compreso quello di cui al n. 11 richiamato in oggetto;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali", che all'art. 2 comma 3, dispone che questa Conferenza venga obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreti legislativi, nonché di regolamenti del Governo nelle materie di competenza delle Regioni e Province Autonome;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", attuativo dell'art. 20, comma 8, all. 1, n. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell' Industria, del





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Commercio e dell'Artigianato, del Lavoro e della Previdenza sociale e della Sanità, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 marzo 2001 e trasmesso dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 041872/10.3.1 del 6 marzo 2001;

CONSIDERATI gli esiti dell'incontro tecnico del 19 marzo 2001, nel corso del quale i rappresentanti delle Regioni sullo schema di decreto in argomento si sono positivamente espressi, avanzando alcune richieste di modifica al testo, assentite dai rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso il loro positivo avviso sullo schema in esame, subordinandolo all'accoglimento delle seguenti modifiche al testo, concordate in sede tecnica tra i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e delle Amministrazioni centrali interessate:

- all'art. 2, comma 3, dopo le parole "datore di lavoro", eliminare le parole "sottoscrive ed";

- all'art. 3, comma 2, dopo le parole "a campione sono", eliminare la parola "effettuate" e integrare come segue: "stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole Regioni"; al punto 2) dopo le parole "Tipo di", eliminare le parole "impresa che ha effettuato la", e modificare come segue "impianto soggetto a";

- all'art. 5: * comma 3, dopo le parole "datore di lavoro", eliminare la parola "sottoscrive ed"; * comma 6, dopo le parole "sono a carico del", eliminare la parola "titolare";

- all'art. 8, dopo le parole "dell'ISPESL", integrare l'unico comma con le parole "e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", attuativo dell'art. 20, comma 8, all. 1, n. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Lavoro e della Previdenza sociale e della Sanità;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Questo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 marzo 2001 e trasmesso dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 041872/10.3.1 del 6 marzo 2001, subordinandolo all'accoglimento delle seguenti proposte di modifica concordate nell'incontro tecnico del 19 marzo 2001 tra i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle Regioni e Province autonome:

- all'art. 2, comma 3, dopo le parole "datore di lavoro", eliminare le parole "sottoscrive ed";
- all'art. 3, comma 2, dopo le parole "a campione sono", eliminare la parola "effettuate" e integrare come segue: "stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole Regioni"; al punto 2) dopo le parole "Tipo di", eliminare le parole "impresa che ha effettuato la", e modificare come segue "impianto soggetto a";
- all'art. 5: * comma 3, dopo le parole "datore di lavoro", eliminare la parola "sottoscrive ed"; * comma 6, dopo le parole "sono a carico del", eliminare la parola "titolare";
- all'art. 8, dopo le parole "dell'ISPESL", integrare l'unico comma con le parole "e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio".

IL SEGRETARIO

Giulio



IL PRESIDENTE

[Signature]